



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Palermo, Sezione Quinta Civile, in funzione di Giudice Unico, nella persona del Giudice Onorario, dott. Carmela Fachile, all'esito della discussione orale, alle ore 13,55 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione (art. 281 sexies c.p.c.), la seguente

**SENTENZA**

nella controversia civile iscritta al n. 23994/2017 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi dell'anno pendente

TRA

[REDACTED]

rappresentata e difesa dall'Avv. Salvatore Leotta, per mandato in atti.

*ATTRICE*

CONTRO

**RISCOSSIONE SICILIA S.P.A.** Agente della Riscossione per la Provincia di Palermo – con sede in Palermo, via E. Morselli 8, C.F. 00833920150 e P.Iva 04739330829, in persona del Direttore Generale f.f.- Procuratore, dott. Gaetano Romano, rappresentata e difesa, dall'Avv. Francesco Vasapolli, per mandato in atti.

**COMUNE DI PALERMO**, c.f. 80016350821 in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall' Avv. Carla Marsala Fanara, per mandato in atti.

*CONVENUTI*



**Il Tribunale di Palermo - Quinta Sezione Civile,**

in persona del Giudice Monocratico dott. Carmela Fachile, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando così provvede:

1. Accerta e dichiara l'inefficacia del preavviso di fermo n. 29680201600038350000 notificato in data 08/02/2017, limitatamente ai crediti sottesi alle cartelle n.29620080005184110000 e n. 29620130057663109000.
2. Condanna Riscossione Sicilia S.p.A. al pagamento delle spese processuali in favore di parte attrice, che si liquidano in €.1378,00 per compensi professionali, €. 132,95 per spese esenti oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
3. Compensa le spese nei confronti del Comune di Palermo.

**Motivi della Decisione**

Con atto di opposizione ex art. 615, co.1, c.p.c. regolarmente notificato, [REDACTED] [REDACTED] impugnava il preavviso di fermo n. 29680201600038350000, notificato il 08/02/201, con cui le veniva intimato il pagamento anche dei crediti sottesi alle cartelle di pagamento nn.:29620080005184110000,29620130057663109000,29620070022546217000,29620080022231616000,29620080048325901000,29620080065630567000,29620080184128642000,29620090004893361000, 29620090016215812000, 29620100023591503000, relative ad infrazioni al codice delle strada del Comune di Palermo.

A sostegno dell'opposizione, l'attore deduceva: 1. Prescrizione del credito per le sanzioni derivanti dalle infrazioni del codice della stradale di cui alle cartelle di pagamento n. 29620080005184110000 e n. 29620130057663109000; 2. Prescrizione dei crediti per le sanzioni derivanti dalle infrazioni del codice stradale già eccepita in altro processo pendente avanti il giudice di pace di Palermo; 3. Nullità del preavviso di fermo amministrativo per omessa notificazione degli atti che ne costituiscono presupposto; 4. nullità del preavviso di fermo amministrativo per omesso precedente invio della comunicazione prevista dall'art. 1, 544° comma



della L. n. 228/2012; 5.nullità del preavviso del fermo amministrativo per omessa indicazione di elementi indispensabili per l'esercizio del diritto di difesa.

Chiedeva, pertanto, dichiararsi nullo o, con qualsiasi altra statuizione, privare di efficacia il preavviso di fermo impugnato, limitatamente agli asseriti crediti presupposti .

Con comparsa del 30.5.2017, si costituiva in giudizio Riscossione Sicilia s.p.a rilevando, preliminarmente l'inammissibilità dell'impugnazione in quanto il preavviso di fermo amministrativo non era un atto esecutivo, ma un mero invito all'adempimento spontaneo dell'obbligazione con avvertimento della intenzione di adottare un provvedimento di fermo amministrativo.

Eccepiva il difetto di legittimazione passiva atteso che l'eventuale giudizio di opposizione avverso i ruoli esattoriali, doveva riconoscere come unico legittimo contraddittore l'Ente impositore che aveva proceduto alla formazione dei ruoli, sosteneva, altresì, la legittimità della procedura di riscossione stante la regolare notifica di tutti gli atti prodromici del preavviso di fermo impugnato, comprese le cartelle esattoriali.

In ordine, infine, alle ulteriori doglianze ne contestava la fondatezza poiché, in mancanza di impugnazione delle cartelle sottese al provvedimento impugnato, il termine di prescrizione era decennale; il preavviso di fermo doveva essere comunicato al debitore, ma non necessitava di motivazione; quanto agli interessi gli stessi erano stati calcolati secondo i criteri di Legge.

Con comparsa del 29/5/2017 si costituiva il Comune di Palermo, rilevando che i prodromici verbali di contestazione erano stati tutti regolarmente notificati all'opponente e che ogni eventuale contestazione inerente la notifica delle cartelle esattoriali e della conseguente prescrizione del diritto alla riscossione, doveva essere fatta valere solo nei confronti della Riscossione Sicilia s.p.a.. Chiedeva pertanto il rigetto dell'opposizione, in subordine di dichiarare la Riscossione Sicilia unico soggetto eventualmente responsabile della mancata notifica delle cartelle e della prescrizione del credito ad esso sotteso, sollevando il comune di Palermo da ogni responsabilità e conseguenza negativa della lite.



Nel corso del giudizio, all'udienza del 13/06/2017 l'opponente dichiarava di disconoscere ai sensi dell'art. 2719 c.c. la conformità agli originali degli atti e i documenti prodotti in copia dalla Riscossione Sicilia s.p.a. essendo tale ente carente di potere di certificazione di conformità; disconosceva, altresì, la conformità agli originali degli atti prodotti dal Comune di Palermo trattandosi di fotocopie di fotocopie. Contestava che nessuna cartella di pagamento era stata prodotta da Riscossione Sicilia., ma solo relate di notifiche e/o avvisi di ricevimento.

All'udienza del 6/03/2018 l'opponente dichiarava che, con sentenza n. 1103/2017 resa *inter partes* nelle more del giudizio ed ormai passata in giudicato, il Giudice di Pace di Palermo aveva dichiarato l'intervenuta prescrizione dei crediti derivanti dai verbali di infrazione stradale di cui alle cartelle di pagamento specificate nelle lettere C), D), E), F), G), H), I) e J) dell'atto di opposizione introduttivo, pertanto dichiarava di rinunciare ad ogni domanda proposta in relazione ai predetti verbali di infrazione stradale e cartelle di pagamento e, fermo quanto disconosciuto e rilevato all'udienza del 13/06/2017, modificava e precisava le proprie conclusioni, chiedendo di ritenere e dichiarare già prescritto l'asserito diritto di credito del Comune di Palermo, di cui alle cartelle di pagamento n. 29620080005184110000 e n. 29620130057663109000, in ogni caso ritenere e dichiarare inesistenti e/o nulle le suddette cartelle di pagamento, e conseguentemente dichiarare nullo e/o inefficace, in relazione alle stesse, il preavviso di fermo amministrativo impugnato.

Con ordinanza riservata del 28/06/2017, il giudice disponeva la sospensione dell'efficacia del preavviso di fermo, la causa istruita con sole prove documentali, è stata discussa all'odierna udienza.

Alla luce delle risultanze processuali e delle difese spiegate nel presente giudizio, si ritiene che la proposta opposizione sia fondata e deve, pertanto, essere accolta per le seguenti considerazioni.

Tra i motivi di opposizione, parte attrice ha eccepito la mancata notificazione degli atti che costituiscono presupposto al preavviso di fermo amministrativo impugnato.

Sul punto, a riprova della regolare notifica delle cartelle esattoriali, Riscossione Sicilia ha prodotto contestualmente alla propria costituzione in giudizio, copia di estratto di ruolo, di relate di notifica



e di avvisi di ricevimento di cui tempestivamente, parte attrice ha disconosciuto, ai sensi dell'art. 2719 c.c., la conformità agli originali

Sul punto, la Suprema Corte, con la sentenza n°5077 del 28 febbraio 2017, ha accolto il ricorso del contribuente statuendo che, poiché il contribuente in primo grado, dopo la produzione, da parte dell'Agenzia, delle copie fotostatiche degli avvisi di ricevimento relativi alla notificazione degli accertamenti, aveva disconosciuto la loro conformità all'originale, l'Amministrazione aveva l'onere di produrre gli originali senza però provvedervi.

Come chiarito dalla Suprema Corte, infatti, in caso di eccezione relativa alla mancata notificazione di un atto prodromico a quello impugnato, la produzione da parte dell'Ufficio di copie fotostatiche degli avvisi di ricevimento relativi alla notificazione degli atti impositivi prodromici alla cartella di pagamento impugnata, se disconosciute tempestivamente dal contribuente, onera l'Amministrazione finanziaria a versare in atti gli originali, pena la nullità della notifica per mancata prova.

Qualora l'Amministrazione non adempia a detto onere, la notifica dovrà essere considerata come mai avvenuta rendendo così priva di titolo la pretesa contenuta nella cartella di pagamento.

La Cassazione richiama il consolidato orientamento (Cfr. Cass. n. 13425 del 2014, n. 19680 del 2008, n. 1525 del 2004) secondo cui, a fronte di uno specifico disconoscimento della copia fotostatica, è onere della parte resistente produrre l'originale del documento.

L'efficacia probatoria della copia fotografica, alla quale è equiparata quella fotostatica, è dunque subordinata, alternativamente, all'attestazione di conformità all'originale da parte del pubblico ufficiale competente o all'assenza di espresso disconoscimento della parte contro cui essa è prodotta. Sul punto giova ricordare che la giurisprudenza è ormai orientata nel senso di negare il potere dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, e più precisamente dei suoi funzionari, di attestare la conformità delle copie agli originali.

Orbene nel caso di specie, come correttamente rilevato da parte opponente, innanzi alla eccezione mancata notifica delle cartelle esattoriali, Riscossione Sicilia non solo non ha prodotto in giudizio l'originale della documentazione contestata, ma non ha offerto nessun altro elemento utile a



provare innanzitutto il contenuto delle cartelle di pagamento *de quibus* e, poi, il perfezionamento della loro notificazione, di conseguenza l'onere probatorio posto a carico del concessionario non risulta assolto.

Per i motivi sopra esposti, la mancanza di prova della notifica delle cartelle esattoriali in oggetto rende illegittimo il provvedimento di fermo amministrativo impugnato, con la conseguente declaratoria della sua inefficacia *“Qualora l'ente di riscossione non provi l'avvenuta notifica al contribuente della cartella esattoriale, la successiva adozione dell'atto di preavviso di fermo amministrativo è illegittima. (Corte di Cassazione ordinanza 26 ottobre 2012, n. 18380)*

Pertanto, la doglianza va accolta con assorbimento degli altri motivi di opposizione e con esonero dall'esame delle ulteriori doglianze.

In ordine alle spese del giudizio, in virtù del principio della soccombenza, la convenuta, Riscossione Sicilia S.p.A., deve rifondere a parte attrice le spese del giudizio, tenuto conto del valore della causa, e nel caso in esame secondo i minimi ivi dettati, alla luce dell'istruttoria semplificata della controversia, mentre si ritiene di dovere compensare le spese nei confronti del Comune di Palermo.

Così è deciso in Palermo, il 10 dicembre 2019.

Il Giudice  
dott. Carmela Fachile

